



CITTA' DI BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO (DEHOR)

Approvato dal con deliberazione _____ n° _____ del __.__._____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità;
- Art. 2 - Definizione di dehor;
- Art. 3 - Durata del titolo unico;
- Art. 4 - Tipologie, materiali e caratteristiche costruttive
- Art. 5 - Criteri generali;
- Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze;
- Art. 7 - Rilascio del titolo unico;
- Art. 8 - Rinnovo dell'autorizzazione;
- Art. 9 - Manutenzione dehor;
- Art. 10 - Revoca del titolo unico;
- Art. 11 - Vigilanza e Controllo;
- Art. 12 - Sanzioni;
- Art. 13 - Concessioni in deroga;
- Art. 14 - Norme di rinvio;
- Art. 15 - Norme finali e transitorie.
- Allegato n. 1 – Fac-simile istanza rilascio dehor;
- Allegato n. 2 – Fac-simile istanza rinnovo dehor.

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle occupazioni temporanee di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con tavoli, sedie, ombrelloni a copertura, pedane ed elementi di varia tipologia individuati come dehor, inerenti l'arredo urbano.
2. Lo scopo del presente regolamento è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali e di pubblico esercizio esistenti in città, attraverso la concessione di adeguati spazi pubblici destinati all'intrattenimento della clientela, garantendo nello stesso tempo la possibilità della fruizione degli spazi pubblici urbani, con particolare riguardo per l'area urbana storica nonché quella dei beni storico-culturali che ricadono all'interno di essa, assicurando, inoltre, il corretto uso del territorio nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.
3. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehor, le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.
4. L'istruttoria per il rilascio e/rinnovo dei titoli amministrativi unici di cui al presente regolamento è effettuata dall'Unità Operativa competente del Comune di Brindisi

Art. 2 Definizione di dehor

1. Si definiscono "Dehor", ai fini del presente regolamento, le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico, per un periodo di tempo determinato, sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o ad un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, o annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto e vendita di prodotti alimentari
2. Rientrano in tale definizione le sedute, le pedane, i tavoli, gli ombrelloni, le fioriere, i cestini per la raccolta di rifiuti, le lampade per riscaldamento, le coperture con le relative strutture di sostegno ed altri elementi mobili e facilmente rimovibili come definiti nel successivo art. 4.
3. I "dehor", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, dal punto di vista strutturale, si distinguono in "chiusi" e "aperti":

- a) Sono definiti dehor chiusi le strutture completamente chiuse su tutti i lati e collegate all'attività commerciale o poste nelle immediate vicinanze. Tali manufatti (di facile rimozione) per l'occupazione di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, sono autorizzabili solo nella modalità di tipo temporaneo, per un periodo di tempo come definito all'art.3. Per i dehor chiusi, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche.
- b) Sono definiti dehor aperti le strutture aperte su tre e/o quattro lati, nel rispetto del presente Regolamento, che possono prevedere occupazioni di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico.

Art. 3 Durata del titolo unico

1. Il periodo di concessione non può eccedere la durata annuale, salvo rinnovo nei casi in cui ne ricorrono le possibilità e secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art.8.
2. Il dehor dovrà essere integralmente rimosso entro i cinque giorni successivi alla sua scadenza e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni sua parte. Eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.
3. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehor non rimosso entro i cinque giorni dalla scadenza del titolo unico, comporterà la rimozione dello stesso a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 285/1992.

Art. 4 Tipologie, materiali e caratteristiche costruttive

1. Le **TIPOLOGIE AMMISSIBILI** nelle varie zone del territorio comunale sono così definite:

A) Ombrelloni.

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno naturale di colore chiaro o oscuro, acciaio o alluminio naturale laccato bianco o di colore grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda. Le basi zavorrate devono essere realizzate in pietra naturale chiara (con tonalità

bianco o beige), in legno naturale di colore chiaro o oscuro, in metallo di colore grafite.

Non devono essere presenti messaggi pubblicitari.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane, compresi i risvolti, al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tale tipologia è consentita in tutto il territorio comunale.

B) Tende a pantalera

Tali tende possono essere:

a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o bianco, oppure in alluminio naturale di colore bianco;

b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o bianco, oppure in alluminio naturale di colore bianco.

Ambedue le tipologie possono essere costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura devono essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

L'altezza minima delle coperture dal piano di calpestio deve essere di mt. 2,20.

Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal piano di calpestio di mt. 2,20.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine;

- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

In questa tipologia di tenda è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

C) Strutture telescopiche estensibili.

Trattasi di strutture a copertura di tipo retrattile, con sistema a chiusura manuale o meccanica, anche con alette orientabili e/o apribili, con struttura in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

L' altezza misurata alla linea di gronda non dovrà essere inferiore a mt. 2,20.

Le strutture aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

D) Strutture con copertura a falda.

Tali strutture possono essere con:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

Le strutture possono essere realizzate in legno naturale di colore chiaro o oscuro, acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grafite e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

Le strutture, qualora costituiscono un dehor chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili.

Rientrano in tale tipologia anche quelle strutture costituite da tende a falda inclinata, fissa o retraibile, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, di materiali, caratteristiche e colori precedentemente descritti.

Nelle strutture aperte, di cui ai precedenti punti a) e b), è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Le strutture ammesse nel presente punto D) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;
- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

E) Strutture con copertura a una o doppia cappottina

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o oscuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o

color corda.

Si presentano due soluzioni:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Nelle strutture aperte, di cui ai precedenti punti a) e b), è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Le strutture ammesse nel presente punto E) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;
- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

F) Strutture con copertura a vela.

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o oscuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

Nel caso di struttura addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non sono ammesse le mantovane laterali.

L'altezza minima delle coperture dal piano di calpestio deve essere di mt. 2,20

Nelle strutture aperte, di cui ai precedenti punti a) e b), è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

G) Strutture con copertura a padiglione

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o oscuro, in

acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

Si presentano, di massima, con due soluzioni:

a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide;

b) a pianta con varia forma, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Tali strutture, qualora costituiscono un dehor chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate.

Le strutture ammesse nel presente punto G) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;

- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

H) Strutture con copertura a pergolato e/o gazebo

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o oscuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

Non sono ammesse le mantovane.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato.

Tali strutture, qualora costituiscono un dehor chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate.

Le strutture ammesse nel presente punto H) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;

- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

- Per coperture piane l'altezza alla linea di gronda min=mt. 2,70 - max = mt. 3,00;

Tali strutture, qualora costituiscono un dehor chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate.

Lungo il viale Regina Margherita, via Lenio Flacco e via Thaon de Revel è consentito, oltre a quanto indicato nei precedenti punti, la realizzazione di strutture a gazebo chiuso con elementi in vetro di sicurezza o altro materiale resistente trasparente. In questo caso sono ammissibili solo sistemi di chiusura del tipo ad impacchettamento o scorrevoli senza telaio. La struttura dovrà essere in legno o alluminio o acciaio di colore bianco.

Il sistema di copertura dovrà essere del tipo piano con tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale.

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,70 - max = mt. 3,00;

2. ELEMENTI DI ARREDO AMMISSIBILI

1) Sedie e arredi vari

Le sedie, i divanetti, le sedute in genere, i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, vimini, legno, resina o materiale trasparente, midollino, rattan o vimini, e dovranno essere di colore grafite, bianco, beige, testa di moro o trasparente di colore naturale.

Sono vietati tavoli, sedie e arredi in materie plastiche non trasparenti.

2) Paraventi

È consentita l'installazione di paraventi verticali autoportanti, costituiti da elementi modulari di altezza massima da terra pari a cm 160, su tutte le loggiate costituenti un dehor aperto.

Il lembo inferiore delle coperture, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm. 220 dal pavimento e l'interstizio tra il paravento e le coperture, di dimensione non inferiore a cm 60.

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o oscuro, in acciaio o alluminio naturale laccato bianco o di colore grafite, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti.

Le pannellature dei paraventi dovranno essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature dei paraventi non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale, nè scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

È vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo.

3) Pedane

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari, devono essere in legno o materiali compositi contenenti fibre legnose, sopraelevate e opportunamente delimitate, e devono avere altezza minore o uguale a cm. 15 e, comunque, non superiore al marciapiede adiacente. Devono ottemperare alle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche mediante rampe di raccordo di idonea pendenza che, in ogni caso, devono essere ubicate **rigorosamente** all'interno della stessa pedana. Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.

4) Elementi di copertura.

La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale o beige o color corda.

Non è ammesso l'uso di differenti tipologie di copertura nello stesso dehor.

5) Fioriere

Le fioriere possono essere utilizzate per la delimitazione dell'area in concessione, intervallate con spazi aperti o, preferibilmente, accostate e formanti un'unica cortina in presenza di transito di autoveicoli ed, in ogni caso, essere posizionate **rigorosamente** all'interno dell'area in concessione.

Per forma, dimensione, materiale, colore e finitura devono essere simili a quelle già presenti nell'arredo urbano della zona interessata; in particolare, nel centro storico e nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, dovranno assumere linee decorative semplici e avere materiali di colore bianco, beige, terra cotta o color grafite; in ogni caso dovranno accordarsi con le altre componenti del dehor ed al carattere dell'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere adornate con piante vegetazionali naturali, sempreverdi o floreali, prive di spine e regolarmente mantenute.

L'impianto vegetazionale dovrà avere caratteri di omogeneità e continuità e l'altezza massima dal piano di calpestio non dovrà essere superiore a mt. 1,30 (altezza complessiva del vaso comprese le essenze vegetazionali).

6) Apparecchi riscaldanti

È consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti alimentati a gas o sistemi riscaldanti elettrici o ad infrarossi, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza a norma delle vigenti leggi in materia e con caratteristiche tipologiche ed estetiche in armonia cromatica e stilistica con l'arredo del dehor.

7) Impianti di illuminazione.

Gli impianti elettrici ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le norme previste dal D.M. 37/2008 e ss. mm. ed ii. e i corpi illuminanti dovranno essere del tipo a risparmio energetico a LED e/o di tecnologia simile.

Non è consentito l'utilizzo di ciotole e/o candele a cera posizionate sul pavimento.

8) Contenitori per rifiuti.

Ogni esercizio dovrà disporre di almeno un contenitore getta carte ed un contenitore porta rifiuti differenziato per vetro, plastica/lattine e carta, con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del dehor.

Resta a carico dei concessionari la cura e la pulizia dell'area in concessione e degli ambienti circostanti alla stessa fruiti dagli avventori degli esercizi commerciali.

Art. 5 Criteri generali

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento potranno essere ammesse su marciapiede purché venga lasciato libero, per la circolazione pedonale, un congruo spazio, non inferiore a metri 2. L'autorizzazione non potrà essere concessa in caso sia di ostacolo alla visibilità d'impianti semaforici o arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada. Parimenti, le occupazioni non potranno essere di ostacolo alla fruizione libera ed agevole dei passi carrabili eventualmente autorizzati in zona. Le occupazioni con dehor non potranno essere autorizzate su area antistante accessi di altre attività commerciali, salvo che unitamente all'istanza di occupazione non venga prodotta formale ed espressa autorizzazione da parte dei titolari delle attività commerciali suddette.
2. L'occupazione della sede stradale è consentita solo nei seguenti casi: a) nelle aree esclusivamente pedonali; b) nelle aree aperte alla circolazione stradale ed in quelle interessate da provvedimenti ZTL (zone a traffico limitato), purché con apposita ordinanza del Dirigente del Settore Traffico siano stati disposti e prescritti gli accorgimenti per garantire la sicurezza sia dei frequentatori dei dehor sia la sicurezza del traffico e della circolazione. Nei casi disciplinati dal presente comma dovrà, comunque, essere garantito lo spazio utile per il transito dei mezzi di soccorso.
3. L'occupazione con dehor della sede stradale non è, comunque, consentita su strade ad alta densità di traffico o a scorrimento veloce o in coincidenza con le aree di fermata di mezzi pubblici.
4. L'occupazione con dehor è, altresì, esclusa nell'area limitrofa alle fontane di Piazza Cairolì e Piazza Della Vittoria e sulle intere Piazza Duomo e Piazza Anime.
5. Il richiedente, per tramite di tecnico abilitato, dovrà asseverare, ai sensi di legge, che il dehor richiesto abbia i requisiti igienico-sanitari relativamente alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), nonché il rispetto dell'idoneità dei servizi igienici per l'uso da parte dell'utenza, così come previsto dalla Deliberazione G.R. Puglia n. 1077/2007, modificata ed integrata con la Deliberazione G.R. Puglia n. 1225/2013.
6. Le strutture ed i manufatti dei dehor devono essere collocati e realizzati per poter resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali danni o incidenti a persone o cose saranno a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

7. I dehor devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
8. I dehor autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico o dell'attività commerciale, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora il permanere dell'occupazione sia incompatibile con lo svolgimento nell'area di una manifestazione pubblica organizzata o patrocinata dall'Amministrazione Comunale.
9. Il concessionario curerà i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e con il vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività, mantenendo lo stesso nei limiti strettamente stabiliti dalle norme e regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla intensità ed al protrarsi oltre gli orari consentiti di rumori, musica e schiamazzi, alla propagazione di odori e fumi, al formarsi di capannelli di avventori al di fuori delle aree autorizzate, alle modalità di sosta dei veicoli al seguito dei clienti.
10. Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42, fermo restando in tali casi l'obbligo, per l'ufficio istruttore, di acquisire il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a consentire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a metri 3,5.
11. L'avvio dell'attività sarà subordinata alla produzione di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché all'esercizio, senza rilievi, del potere di controllo da parte delle competenti autorità.

Art. 6 Modalità di presentazione delle istanze

1. La realizzazione di dehor è soggetta al rilascio del titolo unico per l'occupazione di suolo pubblico.
In ossequio ai principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, l'istanza redatta in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e diretta al Comune di Brindisi, Settore Trasporti - Servizio SUAP, in competente bollo, utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente regolamento, dovrà contenere in autocertificazione:
 - le generalità del richiedente;
 - il numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;

- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare;
 - l'ubicazione dell'esercizio pubblico o commerciale per il quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico;
 - i dati relativi alla licenza di pubblico esercizio o commerciale;
 - dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - l'indicazione della durata dell'occupazione richiesta;
 - la relativa superficie e le fasce orarie che si intende utilizzare;
2. Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
- a) planimetria in scala 1/500 dell'area interessata con l'indicazione della zona occupata dal dehor e di eventuali dehor presenti nell'area di intervento nel raggio di mt.50;
 - b) planimetria in scala 1/100 del locale commerciale con l'indicazione della superficie di vendita, planimetria in scala 1/100 con indicazione della superficie da occupare con il dehor, le relative dimensioni e la disposizione degli arredi e dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie;
 - c) relazione firmata da un tecnico abilitato che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi d'arredo che si intendono utilizzare, la proiezione dell'eventuale copertura, le altezze del manufatto, gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, i colori e le essenze arbustive e il calcolo della superficie di vendita del locale commerciale e la superficie da occupare con il dehor;
 - d) documentazione fotografica dettagliata a colori del luogo in cui il dehor dovrà essere collocato;
 - e) dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativamente alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), nonché dell'idoneità dei servizi igienici per l'uso da parte dell'utenza, in osservanza alla Deliberazione G.R. Puglia n. 1077/2007, modificata ed integrata con la Deliberazione G.R. Puglia n. 1225/2013
 - f) nulla-osta del proprietario dell'area qualora il dehor venga posto su area privata con servitù di passaggio o autorizzazione del titolare dell'esercizio commerciale il cui accesso fosse prospiciente all'area da occupare;
 - g) autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici;
 - h) dichiarazione d'impegno con il quale il richiedente si vincola, in caso di rilascio dell'autorizzazione al rispetto dei seguenti obblighi:
 - alla rimozione del dehor entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;
 - alla rimozione a propria cura e spese dello stesso qualora si verifichi la necessità d'intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità o per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche per le quali l'occupazione è

- incompatibile;
- all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 - a non destinare il dehor ad usi diversi da quelli per cui viene concesso;
 - al ripristino dello stato originario dei luoghi al termine dell'occupazione.
- i) versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehor, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).
- l) copia dell'autorizzazione relativa al periodo precedente con relativa planimetria autorizzata (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).
- m) ricevuta di versamento di €50,00 (euro cinquanta/00) per diritti di segreteria, su C/C postale del Comune di Brindisi (riferimenti: N° Conto 43934983 – Causale di versamento: "Richiesta OSP per Dehor")
3. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico di cui al comma precedente è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo dell'istanza al Settore competente.
4. Gli elaborati tecnici a corredo delle istanze devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
5. La domanda, unitamente agli allegati, potrà essere presentata:
- a mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza Matteotti n. 1 – Brindisi;
 - a mezzo raccomandata A/R;
 - a mezzo posta elettronica certificata a:
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.
- Dovrà comunque essere allegata una copia digitale, in formato .pdf, di tutta la documentazione scritto/grafica come sopra riportato.
6. Al richiedente sarà consegnato il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con allegata una copia degli elaborati progettuali vidimati, che dovrà essere depositata presso l'attività commerciale ed esibita in caso di controllo da parte del personale deputato al controllo.
7. L'autorizzazione è valida solo se esibita unitamente alla ricevuta di pagamento dell'occupazione del suolo pubblico; inoltre, il rinnovo della stessa è subordinato all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anno precedente. In caso, poi, di attività espletata in locali di proprietà comunale, l'autorizzazione è concessa solo nel caso in cui il titolare risulti in regola con i pagamenti del canone di locazione.

Art. 7 Rilascio del titolo unico

- ❖ Il titolo unico all'occupazione del suolo pubblico con dehor, ove ne sussistano i

presupposti di legge, viene rilasciata dal Settore Competente entro 30 giorni dalla sua presentazione, a meno che non si renda necessario il nulla osta della competente Sovrintendenza, a seguito della istruttoria positiva riguardante tutte le condizioni autocertificate dal richiedente, il rispetto delle norme del Codice della Strada, delle condizioni tecniche e delle norme in materia di decoro urbano, anche, ove necessario, in collaborazione con gli altri Settori Comunali, rispettivamente, competenti, quali Comando di Polizia Locale, Settore Attività Produttive e Settore Assetto del territorio, i quali dovranno esprimersi entro e non oltre il termine di giorni dieci, trascorsi i quali, il parere si riterrà favorevole, fatte salve le prescrizioni vincolanti del Comando di Polizia Locale.

- ❖ Qualora ricorra la fattispecie succitata nel precedente capoverso, nei casi disciplinati dall'art. 5, comma 2, lett. B) (occupazione di superficie stradale), al fine del prosieguo della relativa istruttoria, il Dirigente del Settore Trasporti emetterà apposita ordinanza di circolazione e traffico, il cui diniego significherà la impossibilità di occupare quel suolo pubblico e la conseguente autorizzazione, con comunicazione motivata al richiedente.
- ❖ La validità della medesima autorizzazione è espressamente indicata nel titolo rilasciato e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
- ❖ Sarà cura del Settore Competente procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle istanze presentate in autocertificazione, unitamente alla documentazione allegata, in esecuzione al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
- ❖ L'avvio dell'attività sarà subordinata alla produzione di SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché all'esercizio, senza rilievi, del potere di controllo da parte delle competenti autorità.

Art. 8 Rinnovo del titolo unico

1. Il titolo unico per l'occupazione di suolo pubblico con dehor può essere rinnovata nel caso in cui non siano intervenute modifiche nelle procedure, nelle normative a base delle valutazioni di cui al precedente art. 7 e non vi siano modifiche nel contenuto e nelle modalità del dehor rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata.

In tale ipotesi, nell'istanza di rinnovo redatta in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in competente bollo ed utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente regolamento, il richiedente dovrà autocertificare che la struttura del dehor, lo stato dei luoghi interessati e la disciplina della circolazione non sono state modificate in alcun modo rispetto al primo titolo unico rilasciato dal Settore competente.

Dovrà, inoltre, attestare e documentare l'avvenuto pagamento, per il periodo di autorizzazione precedente, della relativa tassa per l'occupazione (TOSAP), allegando la relativa ricevuta di pagamento.

2. Ricorrendo un caso di rinnovo il Settore Competente procederà al rilascio del titolo unico previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti alla base al titolo originario.
3. Nel caso in cui la documentazione scritto/grafica presentata per il rinnovo del titolo dovesse contenere anche una sola modifica, rispetto al contenuto del precedente titolo unico, l'istanza sarà istruita come nuova.
4. La richiesta di rinnovo deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza, con obbligo di allegare la ricevuta di pagamento della tassa per l'occupazione (TOSAP) relativa al precedente titolo concesso.
5. Il rinnovo del titolo per l'occupazione del suolo pubblico con dehor, in caso di conclusione favorevole dell'attività istruttoria, viene rilasciata dal Settore Competente entro 30 giorni dalla sua presentazione.
Qualora, invece, il procedimento dovesse concludersi negativamente, il richiedente provvede prontamente e, comunque, entro i 5 giorni successivi alla relativa comunicazione, alla rimozione del dehor e al ripristino dello stato originario dei luoghi.

Art. 9 Manutenzione dehor

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehor" devono essere mantenuti sempre in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso di accertamento di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e, in caso di inadempienza, revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehor, a cura e spese del concessionario, con potere sostitutivo in caso di inadempimento.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma va, comunque, preventivamente comunicato.

Art. 10 Revoca del titolo unico

1. Il titolo unico per l'occupazione di suolo pubblico per i dehor può essere revocato per il mancato pagamento del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Può, inoltre, essere revocato, previa diffida, quando:
 - agli arredi siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento ed alla vigente legislazione in materia;
 - qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo alle persone e cose ed i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - quando l'attività di dehor sia causa di disturbo alla quiete pubblica, accertata a mezzo di apposite verbalizzazioni e/o contestazioni irrogate da organi a ciò deputati.
 - Il titolare del titolo unico revocato, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di revoca, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 - In caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
 - La revoca non dà diritto al rimborso del tributo eventualmente sostenuto.

Art. 11 Vigilanza e Controllo

1. La vigilanza è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.
2. Il Comando di Polizia Locale vigilerà sul rispetto dei titoli unici per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle eventuali prescrizioni contenute nei medesimi.
3. Il controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di aree e spazi pubblici è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale preposto.

Art. 12 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-

edilizia, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da Leggi e Regolamenti Comunali, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehor, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta autorizzazione o in misura eccedente la superficie consentita ovvero oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale, cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Nei casi di inottemperanza, sarà attivata la rimozione o ripristino d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto in esso contenuto, sono disciplinate dai contenuti della legge 689/81 e ss.mm.ii..
4. Nel caso in cui una stessa violazione sia ripetuta più volte nel corso dell'anno solare, il Comune, per le prime due infrazioni applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1; alla terza violazione, invece, oltre la sanzione pecuniaria, commina la sospensione dell'utilizzazione del dehor da un minimo di 3 (tre) giorni ad un massimo di 15 (quindici); al verificarsi di una ulteriore violazione, l'autorizzazione viene revocata.
5. In ogni caso, qualora l'occupazione sia realizzata in maniera difforme da quella autorizzata, ovvero gli spazi siano stati destinati ad uso diverso da quello autorizzato, fatta salva ogni altra sanzione di legge o regolamento, l'interessato dovrà ripristinare i manufatti secondo quanto previsto nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
6. In tutti i casi in cui gli viene ordinato, ove il gestore dell'esercizio non provvedesse al ripristino dei luoghi entro il termine intimato, le strutture saranno rimosse dall'ufficio competente in danno dello stesso, con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.
7. Delle operazioni di cui al comma precedente si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.
 - Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia.
 - Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60

(sessanta), scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

8. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.
9. Il concessionario è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico entro e non oltre il trentesimo giorno dal rilascio della medesima autorizzazione pena la decadenza della concessione stessa.

Art. 13 Titoli unici in deroga

1. In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga
2. Nelle aree interessate da particolari flussi turistici, o in quelle interessate da progetti di valorizzazione degli aspetti culturali, la Giunta Comunale, con motivati provvedimenti, può deliberare la concessione di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con dehor.
3. Sono, inoltre, possibili, in fattispecie di carattere eccezionale su istanza dei titolari dei dehor previamente e motivatamente assentite dalla Giunta Municipale, accordi sostitutivi da parte del Dirigente competente delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, con le quali i titolari dei dehor assumono obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree di verde pubblico, o di altri spazi pubblici, interventi di ripristino o modifica di luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico. Tali accordi possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività private, la parziale o totale eliminazione dell'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, secondo le quantificazioni economiche degli oneri sostitutivi assicurati, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali, a cui spettano, altresì, il parere preventivo della ammissibilità dei presenti accordi e la sorveglianza sulla loro regolare esecuzione.

Art. 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento:
 - alle norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica;

- al Codice della Strada;
- alla normativa vigente in materia di T.O.S.A.P.;
- al Regolamento per la tassa occupazione suolo pubblico;
- al Regolamento edilizio.

Art. 15 Norme finali e transitorie

1. E' modificato ed integrato il Regolamento per occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, banchi frigoriferi, vetrine ed espositori, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10.05.2018.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio a norma di Statuto.
3. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento resteranno disciplinate, sino alla scadenza (e, comunque, non oltre il 31/12/2018) dalla previgente regolamentazione.